

R.G. 280/11

*Prov. 1614*



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,

premesso che

- il SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA (SNALS) – Segreteria Provinciale di Venezia ha proposto ricorso ex art. 28 st. lav. al fine di ottenere l'accertamento e declaratoria dell'antisindacalità del comportamento del Dirigente Sindacale del Liceo Scientifico Statale "Ugo Morin" di Mestre, consistente nell'aver escluso la necessità di contrattazione integrativa sulle materie rimesse alla stessa dall'art. 6 lett. m) del CCNL 2006-2009 sul presupposto della sussistenza, a far data dall'1.1.2011, in capo al solo Dirigente Scolastico delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale;
- sostiene la OS ricorrente che la condotta antisindacale sussisterebbe innanzitutto per l'aver il Dirigente Scolastico ritenuto unilateralmente di disapplicare la previsione di cui all'art. 6 lett. m) in assenza di indicazioni univoche a livello centrale;
- sotto il profilo più strettamente giuridico, la OS lamenta ricorrente che il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi, fissato dall'art. 65, co. 1 e 2, del D.Lgs. 150/09 al 31.12.2010, deve considerarsi venuto meno a seguito dell'attuazione del blocco delle negoziazioni a livello nazionale imposto dall'art. 9 co. 17 L. 122/10, ed in ogni caso che una lettura sistematica della disciplina di cui al D.Lgs. 150/09

*Alves*

*1*

impone il rinvio dell'attribuzione in via esclusiva ai dirigenti delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e di gestione del personale alla nuova tornata contrattuale in ambito nazionale, a pena della violazione delle previsioni, contenute nello stesso D.Lgs. 150/09, che rinviano l'adeguamento della contrattazione nazionale alla nuova disciplina ai nuovi CCNL;

- in ultima analisi la OS ricorrente deduce che, anche a voler ritenere già operante il potere esclusivo del dirigente di adottare le "misure" inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (ex art. 5, co. 1, D.Lgs 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/09), ciò comunque dovrebbe essere effettuato nell'ambito delle limitazioni stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- a sua volta l'Amministrazione convenuta – costituitasi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. – sostiene la piena legittimità del proprio comportamento alla luce dell'espansione dei poteri dirigenziali e datoriali in forza della disciplina introdotta dal D.Lgs. 150/09 quantomeno a far data dal 31.12.2010, negando fondatezza alle tesi di controparte.

Tanto premesso, osserva il giudice:

- è pacifica tra le parti la legittimazione ad agire della OS ricorrente ai sensi dell'art. 28 St. Lav.;
- deve altresì darsi atto che, come dimostra la documentazione in atti, il Dirigente Scolastico del Liceo Morin fino al 31.12.2010 ha proposto alle OO.SS. la stipulazione di contratto integrativo con riferimento a tutte le materie rimesse alla contrattazione integrativa dall'art. 6 CCNL, solo a partire dal gennaio 2011 limitandosi per alcune di esse a fornire l'informazione preventiva;
- è da escludersi che l'Amministrazione abbia posto in essere una condotta antisindacale per il solo fatto che il Dirigente Scolastico del Liceo Ugo Morin abbia assunto la propria posizione contraria alla trattativa integrativa su alcune delle materie di cui all'art. 6 lett. m) del CCNL Scuola – a partire dal 31.12.2011 - in assenza di chiare direttive emanate a livello centrale sul punto: in realtà egli si è attenuto alle previsioni

Alvarez

di cui alla circolare ministeriale 7/2010 nonché alle note inviate dalla Direzione regionale in data 13.1.2011 e 27.1.2011; anche la recente circolare 1/2011 del 17.2.2011 stabilisce che i contratti integrativi non sono più efficaci ove non adeguati alla ripartizione di competenze tra fonte unilaterale e fonte collettiva di cui al D.Lgs. 150/09. In ogni caso gravando direttamente sul Dirigente l'obbligo di adottare gli atti organizzativi dell'ufficio ovvero di trattare con la parte sindacale per la stipulazione di contratti integrativi (a seconda della tesi che si reputi di seguire sulla questione di causa), e la conseguente responsabilità, ne deriva che necessariamente il Dirigente era tenuto ad fornire la propria interpretazione circa l'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. 150/09. Del resto una complessiva valutazione del comportamento posto in essere dal Dirigente a partire dall'inizio dell'anno scolastico in corso esclude che egli abbia agito con lo specifico intento di arrecare un danno alla libertà ed alle prerogative sindacali, tanto che egli ha proseguito nella negoziazione a livello integrativo nonostante il mancato raggiungimento di ipotesi condivise anche dal sindacato, fino al 31.12.2011 ed anche oltre per le materie per le quali non si poneva la questione di causa, non rientrando tra quelle relative all'organizzazione dell'ufficio ed alla gestione del personale;

- rimane da verificare l'operatività quantomeno fin dall'1.1.2011 del disposto secondo cui "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9", come dispone l'art. 5 del D.Lgs. 165/01 a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 34 del D.Lgs. 150/09;
- in effetti, nonostante il carattere esplicitamente "imperativo" della disposizione in esame, la sua immediata precettività è stata posta in discussione in considerazione del fatto che: a) l'art. 65, co. 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 150/09 stabilisce che i contratti

}

integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della legge debbano adeguarsi ad essa entro il 31.12.2010, con riferimento “alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto”, cessando l’efficacia al 31.12.2010 e divenendo inapplicabili a far data dall’1.1.2011 (termini differiti sono previsti in relazione alla contrattazione integrativa relativa al comparto Regioni/Enti Locali); b) le modifiche normative stabilite dal D.Lgs. 150/09 interessanti la contrattazione collettiva nazionale “si applicano dalla tornata successiva a quella in corso” (art. 65, co. 5), mentre anche con riferimento alla normativa relativa al rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione integrativa di cui all’art. 54 co. 3–*quinquies* è prevista l’applicabilità “a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- ciò rileva nel caso di specie in cui l’art. 6 del CCNL, tuttora vigente (in seguito al blocco delle negoziazioni di cui all’art. 9, co. 17, L. 122/10), attribuisce alla contrattazione integrativa alcune materie le quali attengono alla organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, in particolare per quel che qui interessa le materie di cui alla lett. h), i) ed m) (relativamente ai “criteri e modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale educativo, docente ed ATA”);
- nonostante la persistente vigenza del CCNL, le disposizioni del D.Lgs. 150/09 in tema di contrattazione integrativa di cui all’art. 65 co. 1 e 2 devono ritenersi, ad avviso del giudice, imperative. Il termine ivi previsto non può certo considerarsi ordinario, considerato che è prevista esplicitamente la sanzione per il caso della sua inosservanza, sanzione costituita dalla inapplicabilità dei contratti collettivi. Né può sensatamente escludersi che il termine di adeguamento, dettato esplicitamente con

Allegato

4

riferimento ai contratti integrativi “vigenti alla data in entrata in vigore” del D.Lgs. stesso, non sia rilevante per risolvere la questione relativa alla possibilità o meno di concludere nuovi contratti integrativi nelle materie che il D.Lgs. 150/09 assegna alla competenza esclusiva dell’Amministrazione: è infatti evidente che se neppure i contratti già vigenti rimangono validi/efficaci oltre il 31.12.2010, tanto più deve ritenersi esclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti integrativi in contrasto con la disciplina di cui al D.Lgs. 150/09. Neppure convince l’argomento svolto dalla OS ricorrente secondo cui l’obbligo di adeguamento – e di conseguenza il divieto di stipulazione - dei contratti integrativi non si pone in relazione al mancato rispetto, da parte degli stessi, dei limiti derivanti dall’ambito di esclusiva competenza dei dirigenti in ordine all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale. Invero, nel D.Lgs. 150/09 ricorre spesso il riferimento – contenuto anche nel 1° comma dell’art. 65 - ai limiti derivanti dalla “definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge”, laddove è implicito che gli ambiti riservati alla legge siano anche quelli attribuiti - appunto dalla legge - in esclusiva ai dirigenti, come chiarisce il tenore dell’art. 53 D.Lgs. 150/09. Ugualmente priva di consistenza è l’argomentazione secondo cui non vi sarebbe incompatibilità tra il consentire la contrattazione integrativa sulla materia di gestione del personale e il disposto dell’art 2 co. 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs. 150/09 (secondo cui “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9.”), mancando coincidenza tra la nozione di “misure” e di “materie”, in quanto non avrebbe avuto altrimenti alcun senso limitare, negli ambiti in questione, la partecipazione sindacale alla mera informazione;

5

Alvarez

- di maggiore consistenza è l'argomentazione secondo cui escludere l'operatività della contrattazione integrativa a far data dall'1.1.2001 implica, nella situazione di fatto venutasi a creare con il cd. blocco della contrattazione, la disapplicazione di parti del CCNL, il cui adeguamento al sistema prefigurato nel D.Lgs. 150/09 è invece previsto "con la nuova tornata contrattuale";
- a questo proposito peraltro il giudice rileva, innanzitutto, che l'eventuale difetto di coordinamento della normativa non pare consentire la disapplicazione dei termini precisi stabiliti dall'art. 65 co 1 e 2 del D. Lgs. 150/09 in relazione ai contratti integrativi;
- in ogni caso il preteso difetto di coordinamento non pare sussistere in quanto, se è vero che nell'ordinato svolgimento delle relazioni sindacali l'adeguamento della contrattazione collettiva nazionale avrebbe preceduto quello dei contratti integrativi, il legislatore non sembra avervi attribuito importanza determinante nel momento in cui ha fissato termini e modalità diverse per gli uni e per gli altri. Tra l'altro nel momento in cui ha dettato un termine di adeguamento per i contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (novembre 2009) non ancora scaduti al 31.12.2010 ha implicitamente previsto che la contrattazione integrativa potesse non subire l'incidenza della contrattazione nazionale fino a quella data;
- deve dunque ritenersi, ad avviso del giudice, che a far data dall'1.1.2011 la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all'esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all'organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 che rimettevano alla contrattazione collettiva integrativa materie riferite all'organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, salvo doversi garantire comunque alle OO.SS il diritto all'informazione;

6

Ames



- per quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere rigettato;
- la complessità delle questioni trattate e la novità delle stesse – i precedenti citati dalle parti, di diverso tenore, sono tutti riferiti al periodo antecedente al 31.12.2010 – giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

**Per tali motivi**


Il Giudice del Lavoro rigetta il ricorso compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

→ / Si comunichi.

Venezia, 11.3.2011.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Anna Menegazzo



CANCELLIERE  
Pasqua Biazese  
*Pasqua Biazese*

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
DEPOSITATO

Venezia, 12 MAR 2011



CANCELLIERE  
Pasqua Biazese



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
Copia conforme all'originale

Venezia, 14 MAR 2011.



ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Laura Nobile

7